

INCENTIVO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO O PER TRASFORMAZIONE DI CONTRATTO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONE CON DISABILITA'. Anno 2026

Al fine di semplificare la procedura di richiesta di contributo, per l'anno 2026 si è provveduto a pubblicare un modello unico per le due tipologie di contributi: assunzioni (o trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato) a tempo indeterminato di PcD per invalidità fisica inferiore al 67% e assunzioni (o trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato) di PcD per invalidità fisica superiore al 67% o psichica.

I due contributi restano comunque distinti sia per quanto riguarda le dichiarazioni da produrre , sia per quanto riguarda il contributo agevolativo che sarà riconosciuto. Di seguito quindi saranno indicate le istruzioni per la compilazione per le due tipologie di incentivo.

Indicazioni generali

Presupposto per il riconoscimento e l'erogazione degli incentivi delle persone con disabilità è il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, nonché dei principi generali per la fruizione dei benefici contributivi e normativi di cui alla Legge 296/2006 art. 1 commi 1175 e 1176 e di cui al D.lgs. 150/2015 art. 31. Si fa presente che in caso il datore di lavoro abbia chiesto anche un'altra agevolazione (che non sia l'apprendistato) per lo stesso dipendente, il totale delle agevolazioni non può superare il 100% dei costi totali direttamente riferibili al lavoratore assunto.

La richiesta di agevolazione può essere presentata da qualsiasi datore di lavoro privato, anche non imprenditore. Soggetto e non agli obblighi di cui alla L.68/99.

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato o a seguito di trasformazione di contratto da tempo determinato. Non è ammesso a contributo il datore di lavoro domestico, come pure la spesa sostenuta per il lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente. Si richiama, in ordine alle assunzioni con contratto di apprendistato, che l'incentivo è riconosciuto in fase di assunzione e non successivamente alla conferma o alla scadenza del periodo di apprendistato senza recesso.

L'assunzione dello stesso lavoratore presso il medesimo datore di lavoro o del medesimo gruppo aziendale, non può essere agevolata se non sono trascorsi almeno 24 mesi dal termine del precedente rapporto a tempo indeterminato o apprendistato.

Istruzioni sulla compilazione

La domanda deve essere completata in tutte le sue parti e inviata a mezzo pec all'indirizzo in calce (lavoro@pec.regione.veneto.it) entro 60 giorni dall'assunzione o trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

La marca da bollo va sempre apposta salvo nei casi di esenzione previsti per legge (es. onlus, pubbliche amministrazioni).

Nella domanda è necessario inserire l'indirizzo della sede operativa dove lavora la pcd per la quale si richiede l'incentivo.

E' necessario indicare anche se è stata richiesta altra agevolazione per lo stesso lavoratore ed eventualmente quale. Nel caso sia stata fatta domanda per più agevolazioni ad altra Pubblica Amministrazione, indicare quali. Si può omettere che è stata presentata domanda di agevolazione sul portale delle agevolazioni INPS (ex Di.Res.Co) "151-2015") per le domande relative ad assunzioni o trasformazioni a T.I di persone con requisiti art. 13, per le quali anzi è presupposta la presentazione della domanda all'INPS.

INCENTIVO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO O PER TRASFORMAZIONE DI CONTRATTO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONE CON DISABILITA' DI PERSONA CON DISABILITA' FISICA INFERIORE AL 67%

Requisiti

La persona per cui si chiede l'incentivo deve possedere i requisiti per essere iscritta alle liste del collocamento mirato (L.68/99). Se la persona non è iscritta al collocamento mirato è necessario corredare la domanda con la documentazione attestante la disabilità (verbale INPS con omissis). In tale verbale deve risultare che la persona è iscrivibile alle liste L.68/99 con la tipologia e percentuale di invalidità previste dalla presente misura.

L'assunzione per essere agevolata deve riguardare una persona che si trova in una delle seguenti condizioni:

- Bassa scolarità (solo il titolo della scuola media),
- Età superiore a 45 anni (dal giorno del compimento del 45° anno di età);
- Invalidità sensoriale.

In caso di assunzione di lavoratore con disabilità, operate da datori di lavoro non soggetto agli obblighi di cui alla L.68/99 (perché con meno di 15 dipendenti computabili) si prescinde dal possesso delle predette caratteristiche di svantaggio.

Il contratto di lavoro deve prevedere un orario settimanale minimo di 15 ore.

Misura del contributo

L'incentivo è pari a complessivi € 18.000,00 che saranno erogati in rate da € 6.000,00 a 12/24 e 36 mesi dalla data di assunzione a condizione che la persona risulti ancora inserita nell'organico aziendale alle suddette scadenze. Nel caso si tratti di assunzione di donna, l'incentivo verrà concesso per 48 mesi.

In caso di assunzione con contratto part-time, come pure in caso di variazione dell'orario settimanale nel corso dei 36 mesi, l'incentivo è riproporzionato.

Nel caso il lavoratore abbia più di 55 anni (55 anni e 1 giorno), l'incentivo è incrementato del 50%.

La verifica dei suddetti requisiti viene realizzato d'ufficio dalla Direzione Lavoro.

INCENTIVO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO O PER TRASFORMAZIONE DI CONTRATTO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONE CON DISABILITA' DI PERSONA CON DISABILITA' FISICA SUPERIORE AL 67% O PSICHICA

Requisiti

La persona per cui si chiede l'incentivo deve avere una invalidità fisica pari o superiore al 67% o psichica o intellettiva. Se la persona non è iscritta al collocamento mirato è necessario corredare la domanda con la documentazione attestante la disabilità (verbale INPS con ommissis). In tale verbale deve risultare che la persona è iscrivibile alle liste L 68/99 con la tipologia e percentuale di invalidità previste dalla presente misura.

Le domande per accedere all'incentivo devono essere presentate entro 60 giorni dall'assunzione, fatta eccezione per le assunzioni avvenute in dicembre, la cui domanda deve inderogabilmente pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assunzione stessa.

È necessario allegare alla domanda di incentivo la ricevuta di rigetto dell'INPS per incapienza del Fondo Nazionale (il cosiddetto KO temporaneo).

Misura del contributo

L'ammontare dell'incentivo è calcolato sulla base dell'imponibile previdenziale. Dal momento che la Regione non dispone del flusso Uniemens, ricava l'informazione dal modello CU del lavoratore che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a predisporre e trasmettere all'Agenzia delle Entrate. Il datore di lavoro, pertanto, una volta in possesso della CU del lavoratore provvederà, al fine della quantificazione beneficio, ad inviare alla Regione all'indirizzo pec: lavoro@pec.regione.veneto.it, anche mediante intermediario, la documentazione necessaria ovvero:

- Cu del lavoratore;
- modello di accettazione dell'incentivo a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione delle PcD e contestuale rinuncia all'incentivo erogato dall'INPS (da scaricare dal sito regionale).

L'incentivo è pari al:

- a) 40% dell'imponibile previdenziale per assunzioni/trasformazioni da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori con invalidità fisica dal 67% al 79%;
- b) 75% dell'imponibile previdenziale per assunzioni assunzioni/trasformazioni da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori con invalidità fisica dal 80% al 100%;
- c) 75% dell'imponibile previdenziale per assunzioni assunzioni/trasformazioni da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori con invalidità psichica o intellettiva.

Si riconosce l'incentivo per una durata di 24 mesi per le lettere a) e b) e 36 mesi per la tipologia lettera c).

Nel caso l'assunzione riguardi una donna con disabilità, la durata dell'incentivo è di 36 mesi per le tipologie di cui alle lettere a) e b) e 48 mesi per la tipologia di cui alla lettera c).

Nel caso si tratti di persone che hanno compiuto il 62° anno di età, l'agevolazione è riconosciuta fino alla maturazione dei diritti pensionistici di vecchiaia e comunque non oltre 60 mesi. In caso di accesso anticipato alla pensione, l'incentivo non è più riconosciuto.

Su richiesta del datore di lavoro, potranno essere riconosciuti anticipi di agevolazione per le assunzioni avvenute nel primo semestre dell'anno, purché sia stato superato il periodo di prova. In tal caso il datore di lavoro (o intermediario) dovranno inviare le buste paga relative al periodo di lavoro svolto e per il quale si vuole richiedere un anticipo, il modello regionale di accettazione dell'incentivo a valere sul Fondo Regionale e contestuale rinuncia all'incentivo erogato dall'INPS. Si precisa che non saranno pagati periodi di lavoro inferiori a 4 mesi.

Il saldo verrà riconosciuto dopo che sarà inviata agli uffici competenti, la CU del lavoratore.